



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

*Urbanistica - Edilizia Privata*

Prot. (vedi PEC)

Manciano, 28/08/2023

Spett.le Sindaco Sede	Spett.le Segretario Comunale Sede
Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC <a href="mailto:compniec@pec.mite.gov.it">compniec@pec.mite.gov.it</a>	Alla BURANO SOLAR S.R.L. <a href="mailto:buranosolarsrl@legalmail.it">buranosolarsrl@legalmail.it</a>
Spett.le Dott.ssa Pieri Claudia <a href="mailto:pieri.claudia@mase.gov.it">pieri.claudia@mase.gov.it</a>	
Al Ministero della cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR <a href="mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it">ss-pnrr@pec.cultura.gov.it</a>	Alla Regione Toscana Direzione generale ambiente ed energia <a href="mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it">regionetoscana@postacert.toscana.it</a>
Alla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente Area protezione e gestione della biodiversità <a href="mailto:direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it">direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it</a>	Alla Provincia di Grosseto <a href="mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it">provincia.grosseto@postacert.toscana.it</a>
Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali <a href="mailto:va@pec.mite.gov.it">va@pec.mite.gov.it</a>	All'ARPA Toscana <a href="mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it">arpat.protocollo@postacert.toscana.it</a>
All'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale <a href="mailto:adbarno@postacert.toscana.it">adbarno@postacert.toscana.it</a>	Unione Comuni Montani Colline del Fiora - Settore Paesaggio-Via Vas via Ugolini 58017 Pitigliano Gr.  <a href="mailto:uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it">uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it</a>
Pc <a href="mailto:tommasi@amicidellaterra.it">tommasi@amicidellaterra.it</a>	P.c <a href="mailto:maurizio.conticelli@gmail.com">maurizio.conticelli@gmail.com</a>

Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: [comune.manciano@postacert.toscana.it](mailto:comune.manciano@postacert.toscana.it)



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

*Urbanistica - Edilizia Privata*

---

**Oggetto: PARERE SU: [ID: 9916] Impianto fotovoltaico collegato alla RTN di potenza nominale 45MWp, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR). Procedimento di VIA - PNIEC. Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento, e pubblicazione documentazione.**

Questo ente, nello spirito di collaborazione con tutte le autorità e Enti in Indirizzo, e valutata anche la Richiesta di integrazioni avanzata dal Ministero della Cultura in data 09 agosto 2023, vorrebbe intervenire, se nei tempi, nelle competenze e nelle potenzialità offerte per far valutare un aspetto particolare.

Tale aspetto sembra non aver avuto considerazione né nella missiva inviata a tutti gli enti, né presente negli elaborati, complessi e articolati avanzati dal proponente, né altresì nella richiesta di integrazione delle autorità competenti in materia paesaggistica e culturale.

Il tema è semplice e riguarda il rispetto di un dispositivo di legge contenuto del Dlgs 199/2021 art 40 comma 8 lettera C quater.

In qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico e dietro sollecitazione del Sindaco ho provato a fare una simulazione secca del semplice disposto letterale della norma applicandolo al caso di specie.

Il risultato, con tutti i limiti che questa approssimazione comporta, è contenuto nell'allegato alla presente attraverso il quale si può notare che le aree oggetto di installazione di impianti agro-fotovoltaici, sono collocate all'interno della fascia di rispetto dei 500 metri di cui tratta il Decreto in relazione ai beni tutelati dal Codice 42/2004. In buona sostanza se si prende un punto nel perimetro più esterno del bene tutelato non si verifica <<*una distanza dal **perimetro** di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e **di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici***>>

L'analisi fatta ha tenuto conto di un solo bene presente e afferente alla casistica dei Corsi d'Acqua e Boschi di cui all'art 142 del 2004, inoltre sono presenti i vincoli relativi alla distanza dalle strade.

Si invitano così gli enti in indirizzo a tenere conto, sempre che sia ritenuto opportuno, anche di questo modesto contributo offerto da una amministrazione comunale. Siamo però consapevoli che non aver tenuto conto di un preciso disposto legislativo ( dlgs 199/2021) (che incide proprio sulla localizzazione degli impianti) non risulta un elemento che consenta ad un procedimento autorizzativo complesso, di esser concluso compiutamente.



# COMUNE DI MANCIANO


(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

## Allegato 1

Inquadramento dell'intervento su tavola grafica di Piano Operativo



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: [comune.manciano@postacert.toscana.it](mailto:comune.manciano@postacert.toscana.it)



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

Estratto planimetria regionale con Vincoli Paesaggistici sovraordinati




Regione Toscana



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: [comune.manciano@postacert.toscana.it](mailto:comune.manciano@postacert.toscana.it)





# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

*Urbanistica - Edilizia Privata*

---

Areale dell'intervento e beni culturali interessati (**art 142 Dlgs 42/2004**) distanza verificata <500ml.



CERCHIO CON RAGGIO = 500 m

**Praticamente risultano tutti dentro l'area esclusa ( non idonea)  
ai sensi art 20 comma 8 lettera c quater del Dlgs 199/2021**

## **BASTA SOVRAPPORLI IN MODO IDONEO ED E' PALESE LA NON CONFORMITA' IN RELAZIONE AI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 8 LETTERA C QUATER**

( **Dlgs 199/2021 art 20 c . 8 -c-quater**) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal **perimetro** di beni sottoposti **a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del *Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto* all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#). (

## **LETTURA NORMATIVA COMPARATA (Dlgs 199/2021)**

### **ART. 20**

**(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)**

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

---

dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (*tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8*).[...]

*in questo modo dal comma 1 si rimanda immediatamente al comma 8 (nostro corsivo)*

**8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]**

**[...] c-quater** fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), **le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** (**, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto**)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

***Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.***

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'**articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.** (8)

*Quindi si tratta di tutti i beni sottoposti a tutela per i quali, una volta individuato il perimetro la fascia di rispetto è individuata proprio da quanto sopra riportato.*

*Tale perimetro può essere diverso:*

- *nel caso dei beni di cui all'art. 136-soprattutto aree c e d questi sono "perimetrati " per specifico decreto*
- *nel caso dei beni ex art 142 tutti i beni che possiedono ex lege un perimetro "legale" 150 ml. dai fiumi e torrenti, 300 ml dalla liea di costa ecc.*

***E' dal limite di quei "perimetri" che vanno calcolate le fasce di rispetto di 3000 ml o di 500 ml (Nostro corsivo)***

***Dello stesso decreto 199/2021 un bel problema interpretativo lo crea il comma 7 del medesimo art. 20 che sembra essere costruito ad arte per aggirare i principi delle successive " fasce di rispetto"***



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

*Urbanistica - Edilizia Privata*

---

*Si riporta di seguito l'estratto della cartografia regionale con l'individuazione delle "aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra"*

---

Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: [comune.manciano@postacert.toscana.it](mailto:comune.manciano@postacert.toscana.it)



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica


Urbanistica - Edilizia Privata



Regione Toscana



## Regione Toscana - SIT: Aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: [comune.manciano@postacert.toscana.it](mailto:comune.manciano@postacert.toscana.it)





# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

*Si riporta di seguito l'estratto del PAER della Regione Toscana - Allegato 3 alla Scheda A.3 - Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra - Approvate già con Legge Regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)"*

Tecnologie: potenza e dimensione	Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar	Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P. di cui al paragrafo 4	Zone vincolate ex articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), d.lgs. 42/2004 (ex Galasso)
Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW	Non idonee  <b>Motivazioni:</b> tali ambiti rappresentano sistemi ecologico ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico	Non idonee (*) (**) (***)	Non idonee (*) (**) (***)
Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW		<b>Motivazioni:</b> tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	<b>Motivazioni:</b> le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
Impianto con potenza superiore a 200 kW		Non idonee (**) (***)	Non idonee (**)

## CONCLUSIONI

Vista la progettazione inserita all'interno del portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito alla localizzazione ed al consumo del suolo si fa presente che, indipendentemente dalle aree Comunali-Provinciali e Regionali, esaminando la varia cartografia proposta, le immagini aeree con sovrapposizione degli interventi, nonché i rendering fotografici allegati, risulta evidente che l'intervento proposto:

- non risulta quantificabile dal punto di vista del reale impatto visivo, in quanto non sono stati prodotti rendering su viste panoramiche che possano dimostrare correttamente ed in maniera esaustiva la vastità delle aree di intervento;
- contrasta fortemente con gli indirizzi di "conservazione e tutela" del patrimonio agricolo e forestale storico;



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

---

- rimodula fortemente il concetto di “attività integrativa”, in quanto l’attività agricola, se effettivamente esercitata sulle aree oggetto di intervento, potrebbe risultare marginale rispetto all’attività di produzione di energia elettrica;
- contrasta con quanto disposto dall’art 20 c. 8 -c-quater del Dlgs 199/2021, in quanto non sembra essere rispettata la distanza di 500 m *dai beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)*
- è inserito in “Aree non idonee alla installazione di pannelli fotovoltaici a terra”, come disposto dalla *Legge Regionale 21 marzo 2011, n. 11*;
- non rispetta quanto riportato nelle schede del “*PAER della Regione Toscana*” - Allegato 3 alla Scheda A.3;
- contrasta con gli indirizzi forniti dal P.T.C. della Provincia di Grosseto in merito alla realizzazione di interventi in zona agricola;
- cumula con altri progetti proposti in aree limitrofe.

---

***Al fine di fugare eventuali interpretazioni parziali o orientate della normativa di riferimento, si fornisce una lettura comparata dell’ art 20 comma 8 punto c quater dlgs 199/2021 e, in finale, una sintesi operativa con l’individuazione delle competenze, secondo il nostro punto di vista.***

## ART. 20

*(Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)*

***1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ((, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)).***

*In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:*

*a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili;*

---



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

---

*b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. [...]*

*7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.*

*8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]*

*c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)*

**A mio avviso questa parte, togliendo gli incisi e gli inutili rimandi , la norma va letta così:**

## ART. 20

*(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)*

*1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica [...] sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili [...] ((, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)).*

*In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:*

*a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli*



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

Urbanistica - Edilizia Privata

---

impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

7. Le aree **non incluse tra le aree idonee** non possono **essere dichiarate non idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile[...] in ragione della sola mancata inclusione nel novero **delle aree idonee**.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, **sono considerate aree idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]

**c-quater**) [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[...] Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal **perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**.

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, **la competenza del Ministero della cultura** a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

## Sintesi operativa per la redazione degli elaborati tecnici e grafici

In pratica, per come è scritta la norma, alla distanza dei beni, cosiddetti Galasso, si deve aggiungere una fascia di rispetto rispettivamente di 500 ml ( fotovoltaico) e 3 Kilometri ( eolico).

Ad esempio, se un torrente ha una fascia di rispetto da vincolo Galasso ( ex art 142) di 150 ml. la fascia di rispetto totale nel caso di localizzazione di impianti fotovoltaici diventa 650 ml. ( 150 +500 ).

In caso di impianti eolici di 3150 ml ( 150 + 3000)

Dal punto di vista operativo la verifica più semplice è realizzare un *Buffer* (di 500 metri per il fotovoltaico e 3 chilometri per l'eolico) dalla linea del perimetro del bene vincolato ( ad esempio prendere il limite dei 150 metri dalle aste dei fiumi e dei torrenti e aggiungere la distanza di 3 chilometri o di 500 metri a secondo di quale impianto si deve valutare)

Fatto questo dal punto di vista tecnico restano da individuare le competenze. Per questa procedura, proprio perché si tratta di una **estensione di un vincolo paesaggistico** è la Soprintendenza in prima battuta e poi il Ministero della cultura a livello centrale l'organo competente a esprimersi (sulla base di queste risultanze relative ai tre chilometri per l'eolico e di 500 metri per il fotovoltaico) ed affermare queste ragioni.

A nostro avviso proprio la **Soprintendenza, ai sensi del punto . c quater del comma 8 dell'art 20 del 199/2021 in combinato disposto con l'art 12, comma 3-bis, del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387** dovrebbe richiedere, come documentazione integrativa, la verifica da eseguire. Tale verifica dovrebbe essere prodotta





# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

*Urbanistica - Edilizia Privata*

---

dalle società proponenti attraverso un apposito elaborato. L'elaborato dovrebbe contenere in forma sovrapposta tutti beni tutelati che circondano l'area di progetto degli impianti (eolici o fotovoltaici con le diverse misure da evidenziare) e la sovrapposizione dei livelli di tutela integrata dai 500 ml o dai tre chilometri.

Un discorso a parte merita il concetto di *cumulo degli impianti.....e degli impatti*. Anche qui però le procedure di Via e quindi la componente ambientale deve sovrapporre i progetti e non verificare a valle di ogni singolo procedimento l'eventuale cumulo.

Anche qui gli organi competenti dovrebbero richiedere, in forma di elaborato integrativo, la verifica preliminare del cumolo di Impianti. Procedura che una società proponente può espletare tramite un semplice *Accesso agli atti* e successiva rielaborazione grafica.

IL DIRIGENTE

*Arch. Fabio Detti*



DETTI  
FABIO  
06.09  
.2023  
11:34:04  
UTC



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

*Urbanistica - Edilizia Privata*

---

Oltre a quanto sopra rilevato si fa presente che l'Amministrazione comunale di Manciano con Deliberazione G.C. n. 152 del 25/07/2023, relativa ad osservazioni in merito alla realizzazione di parco eolico in loc. Montauto (località posta nelle vicinanze di quella in cui è stato previsto il presente impianto agrovoltaiico), riporta in narrativa quanto di seguito specificato: <<[...]*Risulta da studi accademici internazionali che la maremma grossetana offre condizioni di maggiore purezza e oscurità per l'osservazione del cielo e che queste caratteristiche, oltre a predisporre il territorio di Manciano per l'installazione di strumentazioni scientifiche, costituisce un grande elemento di sviluppo turistico[...]*>>.

**Il territorio del Comune di Manciano offre condizioni di purezza e oscurità del cielo (ovvero di assenza di inquinamento luminoso) che ne fanno una risorsa pressoché unica su scala nazionale per le scienze astronomiche e il turismo legato alla fruizione del firmamento come elemento naturale. Questo si evince, ad esempio, dall'importante "The new world atlas of artificial night sky brightness", SCIENCE ADVANCESm 10 Jun 2016 , Vol 2, Issue 6, di Fabio Falchi et al. Tali caratteristiche sono di straordinario valore non solo per il futuro sviluppo del territorio, ma sono già di grande importanza proprio per via delle ricerche scientifiche già avviate sul territorio comunale. Il Minor Planet Center, che agisce sotto gli auspici dell'International Astronomical Union, ha infatti rilasciato il codice osservatorio M50, legato proprio a Manciano, da cui vengono svolte fondamentali osservazioni degli asteroidi potenzialmente pericolosi. Solo negli ultimi tre mesi, sono già trenta le Circolari rilasciate dal suddetto Istituto e che contengono sostanziali contributi ottenuti da Manciano. Lo stesso codice osservatorio M50 di Manciano afferisce all'International Asteroid Warning Network, una prestigiosa rete approvata nel 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su proposta della Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) e che collega istituzioni e osservatori coinvolti nella scoperta, follow-up, monitoraggio e caratterizzazione degli asteroidi potenzialmente pericolosi.**

Facendo riferimento a quanto sopra riportato, si fa presente che, un eventuale impianto di illuminazione notturna posto sul perimetro dell'area recintata dell'agrovoltaiico, in base a quanto riportato nell'atto di indirizzo della giunta comunale e quanto asserito dagli studi internazionali in materia di purezza e oscurità per l'osservazione del cielo in questa particolare zona, si può affermare che causerebbe dei danni irreversibili, compromettendo in modo significativo quanto sopra esposto.

Si coglie l'occasione per ribadire che nell'areale di Montauto (Comune di Manciano) ed in Comuni limitrofi, si stanno accumulando progettazioni similari che acuiscono le criticità sopra riscontrate.

"Le persone delle generazioni future hanno il diritto a una Terra indenne e non contaminata, includendo il diritto a un cielo puro". UNESCO, Dichiarazione Universale dei Diritti delle Generazioni Future, 1991



# COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

Area Tecnica

*Urbanistica - Edilizia Privata*

---

IL SINDACO

*Mirco Morini*



MIRCO  
MORINI  
06.09.2023  
11:36:46  
UTC